



Provincia di Torino

DETERMINAZIONE

del DIRIGENTE SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE

N. 23 / 2010

OGGETTO:

VARIANTE AL P.R.G.C., PARZIALE, CONNESSA ALLA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE PER L'AUTISMO DENOMINATO "PROGETTO CASCINA AURORA" E DI UN CENTRO IPPOTERAPICO IN COLLEGNO, VIA VENARIA N. 30 E VIA DELLA PIOMBIA - ESCLUSIONE DALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) AI SENSI DEL D. LGS. 152/2006 E S.M.I. E DELLA D.G.R. PIEMONTE 9 GIUGNO 2008, N. 12-8931

L'anno Duemiladieci il giorno quattordici del mese di Gennaio nell'ufficio sito nel Palazzo Municipale, viene adottata la seguente determinazione:

VARIANTE AL P.R.G.C., PARZIALE, CONNESSA ALLA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE PER L'AUTISMO DENOMINATO "PROGETTO CASCINA AURORA" E DI UN CENTRO IPPOTERAPICO IN COLLEGNO, VIA VENARIA N. 30 E VIA DELLA PIOMBIA - ESCLUSIONE DALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) AI SENSI DEL D. LGS. 152/2006 E S.M.I. E DELLA D.G.R. PIEMONTE 9 GIUGNO 2008, N. 12-8931.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- la *Fondazione Teda per l'autismo* – O.N.L.U.S., il *Consorzio Gentes soc. coop. soc.*, e la Signora Carla Bertoldo (d'ora in avanti denominati soggetti proponenti) risultano proprietari delle aree distinte al Catasto terreni al Foglio n. 4, mappali nn. 620 e 90;
- tali aree, localizzate al civico 30 di via Venaria, in base al vigente P.R.G.C. ricadono nel luogo di progetto *Il Parco Agronaturale della Dora* e presentano due diverse destinazioni d'uso, rispettivamente "I servizi", per quanto riguarda la particella catastale n. 620, e "I luoghi dell'agricoltura" per quanto attiene al mappale n. 90;
- i soggetti proponenti hanno presentato all'Amministrazione comunale richiesta di parere in merito alla fattibilità, in assetto integrato, del Progetto "Cascina Aurora" finalizzato al trattamento dell'Autismo, e di un centro ippoterapico polifunzionale;
- a seguito dell'istruttoria, condotta dagli Uffici comunali di concerto con gli stessi soggetti proponenti, si è pervenuti ad un assetto progettuale condiviso degli interventi;
- tali opere conducono al recupero dell'edificio rurale ora dismesso in Via Venaria n. 30, denominato "Cascina Aurora", alla realizzazione di nuove strutture da adibire a centro socio-terapeutico e a centro ippoterapico nonché alla sistemazione delle aree esterne con la previsione di viabilità, parcheggi e aree verdi;
- in data 20 ottobre 2008 si è pervenuti alla sottoscrizione di specifico Protocollo di Intesa per la definizione dei tempi e delle modalità attuative dell'intervento;

Constatato altresì che:

- per la prossimità del fiume Dora Riparia, l'intervento ricade in aree interessate da vincolo paesaggistico (fascia di rispetto paesaggistico ex "Galasso" pari a 150 mt dal fiume) ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio – e relativo Decreto correttivo e integrativo 24 aprile 2008, nonché in ambito sottoposto a salvaguardia dal vigente P.R.G.C. ai sensi dell'art. 24 della Legge Urbanistica Regionale;
 - per tali motivi, in riferimento alla Variante urbanistica, parziale ex art. 17, comma 7, Legge Regionale 56/77 e s.m.i., occorre che la stessa sia sottoposta, prima dell'adozione, a verifica preventiva di assoggettabilità a VAS ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. A questo scopo, facendo riferimento ai criteri individuati all'allegato I del D.Lgs. n. 4/2008, correttivo del precedente, si rende necessario predisporre uno specifico documento tecnico recante le
-

informazioni e i dati necessari all'accertamento della probabilità di effetti significativi sull'ambiente conseguenti all'attuazione della Variante di piano;

- in relazione a quanto sopra è stabilito che “ ... *In riferimento a tale documento tecnico l'Autorità preposta alla VAS, cui compete la decisione circa l'assoggettabilità del piano o programma a valutazione, è tenuta a consultare i soggetti competenti in materia ambientale che possono essere interessati dagli effetti che l'attuazione del piano o programma può avere sull'ambiente.*” [D.G.R 9/6/2008, n. 12-8931 – Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi - Allegato I];

Visto il protocollo di intesa, preventivamente approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 238 in data 8 ottobre 2008, esecutiva ai sensi di legge, sottoscritto dalle parti in data 20 ottobre 2008, con il quale, fra i diversi obblighi reciproci, i soggetti proponenti si impegnavano a presentare gli approfondimenti progettuali in merito all'assetto della viabilità e dei parcheggi, necessari alla corretta elaborazione della Variante urbanistica e del Progetto di S.U.E. comprendente le opere di urbanizzazione.

Visto l'elaborato grafico, “Relazione tecnica” e “Sintesi non tecnica” recante gli approfondimenti necessari per l'elaborazione della Variante di P.R.G.C., depositato dai soggetti proponenti in data 24 novembre 2009, prot. 65189;

Considerato che:

Nel corso dell'istruttoria relativa all'espletamento della verifica preventiva di assoggettabilità della Variante a Valutazione Ambientale Strategica - VAS - ai sensi del D. Lgs. 152/2006 sono pervenute le seguenti note:

- nota protocollo n. 0070070 del 21/12/2009, del Consorzio Bealera La Comune, nella quale si richiede di essere contattati nella fase progettuale al fine di risolvere eventuali interferenze che si potrebbero verificare tra la nuova rotonda prevista tra Viale Partigiani, via Venaria e via della Piombia, ed i tre canali che scorrono sotto tale sedime stradale;

- nota protocollo n. 0069430 del 17/12/2009, del Servizio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Torino (a cui si rimanda per la versione integrale) nella quale si ritiene che la Variante non debba essere assoggettata alla fase di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. evidenziando comunque le seguenti indicazioni e criticità elencate sinteticamente:

- Compatibilità con il PTC ammissibile con il rispetto degli obiettivi di tutela del valore ambientale e produttivo dei suoli. Dovranno essere previsti interventi di mitigazione e compensazione ambientale per le zone agricole, o comunque non ancora urbanizzate, localizzate nei comuni rientranti nel contesto metropolitano. Occorre tuttavia che gli stessi siano meglio dettagliati nelle fasi successive e che siano coerenti con il contesto;
 - In merito alle bealere direttamente interessate dagli interventi, dovrà essere limitata il più possibile l'artificializzazione al fine di garantirne la massima funzionalità idraulica e compatibilità con il progetto. A tal fine il progetto dovrà disporre di misure utili al mantenimento sia quantitativo che qualitativo delle attuali disponibilità irrigue;
-

- Occorre prestare attenzione alla fase di cantiere ottimizzando gli spazi disponibili, le occupazioni permanenti e valutando anche la presenza di recettori sensibili in un contorno significativo ad essi. A tale scopo dovranno essere individuate cartograficamente tutte le aree interessate dalla cantierizzazione, dovranno essere individuate viabilità alternative per minimizzare l'impatto sulla viabilità esistente, predisposto un piano di gestione degli inerti, individuati eventuali impianti di trattamento dei materiali di costruzione. Inoltre dovrà essere predisposto un dettagliato piano, ai sensi dell'art. 186 "Terre e rocce da scavo" del D.Lgs 152/2006 come modificato dal D.Lgs n.4/2008, che dovrà fornire indicazioni sulla quantità di materiale prodotto differenziato per tipologia (calcestruzzo, acciaio, ecc.), sulla destinazione finale e sulle eventuali individuazioni dei siti di scarica e di interventi di bonifica. Dovrà altresì essere predisposta un'analisi dettagliata degli impatti in fase di cantiere, vista la vicinanza delle aree in progetto con aree residenziali, nonché adottati tutti gli accorgimenti necessari ad assicurare la tutela dall'inquinamento sulle diverse componenti ambientali.
- Risparmio energetico. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici finalizzati al risparmio energetico, all'utilizzo di fonti rinnovabili ed alla riduzione dei conseguenti oneri gestionali sulla base del piano energetico ambientale regionale ai sensi della L.R. 23 del 07/10/2002;
- Sottoservizi. Occorre valutare la compatibilità delle reti esistenti in zona (fognaria, acquedotto) in funzione del maggior carico sulle stesse;
- Aree di pertinenza. Dovrà essere minimizzato il livello di impermeabilizzazione del suolo. A questo scopo è suggerito il completamento delle aree libere con autobloccanti specifici, prato armato, ecc. Le aree verdi dovranno essere realizzate in piena terra. E' auspicata l'indicazione, in fase di approfondimento attuativo, delle destinazioni, delle estensioni delle superfici e dei materiali impiegati, nonché delle quantità di individui vegetali (preferibilmente autoctone).
- Piste ciclopedonali. Dovrà essere garantita l'organicità della rete ciclopedonale, collegando effettivamente la pista prevista con il sistema presente in zona.

Preso atto delle indicazioni/prescrizioni emerse durante Conferenza dei Servizi svoltasi in data 17/12/2009 e di seguito descritte:

Arpa Piemonte:

- Verificare se le attività agricole di garden-therapy previste devono essere sviluppate all'esterno della fascia di rispetto dell'elettrodoto o possono avvenire all'interno se perdurano per un tempo che non va oltre le quattro ore stabilite dalla normativa specifica.
 - Relativamente alla gestione dei reflui domestici viene richiesto di allacciarsi alle condotte fognarie comunali esistenti per evitare quindi la realizzazione della fossa Imhoff; anche perché questo comporterebbe trattamenti particolari a valle della fossa stessa, la necessità di spazi supplementari da occupare e da non calpestare più una serie di altre prescrizioni che bisognerebbe rispettare;
-

- Un altro aspetto relativamente alle sponde inerbite delle rogge o dei canali: proprio in relazione al fatto che c'è una preoccupazione per il carico di fosforo o per i solidi sospesi, piuttosto che un inerbimento, se compatibile anche dal punto di vista del rischio idraulico, prevedere la piantumazione con arbusti in modo da creare una fascia tampone, che è sempre anche paesaggisticamente opportuna.

Le suddette indicazioni/prescrizioni sono state inoltre integrate con nota protocollo n. 659 del 08/01/2010 dove è stato riportato il seguente parere:

“Al fine della riduzione delle criticità ambientali esistenti, si ritiene che in fase di progettazione definitiva:

- *in riferimento alla presenza dell'elettrodotto, occorra evitare attività per le quali si abbia una permanenza superiore alle 4 ore (garden Therapy etc.) nella fascia di rispetto dello stesso;*
- *per quanto riguarda la gestione dei reflui domestici, occorra prevedere l'allacciamento alla rete fognaria esistente e non la gestione con semplice fossa Imhoff, come indicato negli elaborati progettuali;*
- *per quanto riguarda i reflui zootecnici e la loro utilizzazione agronomica, si debba fare riferimento a quanto previsto dal Decreto della Presidente della Giunta Regionale n.10/R del 29 ottobre 2007”.*

Terna:

- Verifica delle distanze minime di progetto dalla linea dell'elettrodotto. Accertarsi che all'interno della fascia di rispetto dell'elettrodotto non venga insediata nessuna attività che abbia permanenza superiore alle quattro ore medie giornaliere. La distanza dal suolo da mantenere, nel caso in cui sotto l'elettrodotto sia solo un' area verde, di cantiere o sia utilizzata ad altre attività, deve rispecchiare la normativa su campi elettromagnetici e di sicurezza sul lavoro come predisposto dal Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (Decreto Legislativo n. 81 del 09 aprile 2008);
- Localizzare cartograficamente le aree di cantiere, piste necessarie, aree di stoccaggio materiale previste per i lavori di movimento terra. Naturalmente bisognerà fare attenzione a non individuare proprio l'area sotto l'elettrodotto come area di stoccaggio materiale essendo i conduttori abbastanza bassi in questo tratto di linea. Inoltre fare attenzione a non variare di molto il piano della campagna, sotto l'elettrodotto, durante i movimenti terra.

Comune:

- In alternativa all'applicazione della fascia di rispetto bidimensionale dell'elettrodotto e delle relative limitazioni richiamate da Arpa e Terna, è consentito l'uso dell'area sottostante l'elettrodotto “Terna 299 Pianezza - Martinetto” qualora la modellizzazione tridimensionale del campo elettromagnetico generato, eseguita dal gestore, evidenzi il rispetto dell'obiettivo di qualità di cui al D.P.C.M. 08/07/2003.

Dato atto che, dal punto di vista degli adempimenti:

- il proponente dovrà dare tempestiva comunicazione dell'avvio e termine dei lavori all'Arpa Piemonte per permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 40/1998 e s.m.i.;
-

- il proponente dovrà, contestualmente al permesso di costruire, presentare il "Piano di gestione delle terre di scavo" ai sensi dell'art. 186 del D. Lgs. n. 152/06;
- il proponente dovrà, almeno un mese prima dell'inizio lavori, presentare un'istanza di "Autorizzazione in deroga ai limiti acustici per l'attività di cantiere temporaneo" ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. h) della Legge 447/95;
- il Direttore dei lavori dovrà trasmettere, secondo le tempistiche concordate in fase di progettazione del monitoraggio, al Dipartimento Arpa una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all'attuazione di tutte le misure prescrittive, compensative, di mitigazione incluse nella documentazione presentata e integrate da quelle contenute nella presente Determinazione Dirigenziale conclusiva del procedimento amministrativo relativo all'opera in oggetto.

Visti:

- la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (G.U.C.E. n. L 197 del 21 Luglio 2001);
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;
- il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto precedente;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2008 n. 12-8931;
- la Comunicazione Prot. 7585/AMB/10 del 26 marzo 2008- Assessorato Ambiente, Parchi e Aree Protette, Risorse Idriche , Acque Minerali e Termali e Assessorato Politiche Territoriali;
- la Comunicazione Prot.17444/DA/10 del 28 luglio 2008 – Direzione Ambiente e Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia;
- la Determina del Direttore Generale del Comune di Collegno n. 931 del 2009 che ha individuato l'Organo Tecnico comunale deputato all'espletamento delle procedure concernenti la Valutazione Ambientale Strategica;
- il verbale della seduta dell'Organo Tecnico comunale svoltasi il 10/12/2009;
- le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Organo Tecnico;
- il parere espresso dal Servizio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Torino;
- il verbale della riunione della Conferenza dei Servizi svoltasi in data 17/12/2009 e valutato quanto complessivamente emerso nel corso dell'istruttoria svolta e i pareri pervenuti da parte dei soggetti interessati;
- la l.r. 40/1998 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
- il D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n. 1/R;
- la l.r. 56/1977 e s.m.i.;
- il R.D. n. 523/1904 e s.m.i..

Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al Dirigente ai sensi del combinato disposto del art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., degli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i. e dell'art. 37 dello Statuto Comunale;

Visto l'art. 51 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1. Per le motivazioni espresse nella parte narrativa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo, di escludere la variante parziale al P.R.G.C., connessa alla “Realizzazione di un centro polifunzionale per l’autismo denominato *Progetto Cascina Aurora* e di un centro ippoterapico in Collegno, via Venaria n. 30 e via Della Piombia”, dalla Valutazione ambientale strategica, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. Piemonte 9 giugno 2008, n. 12-8931, subordinatamente al rispetto delle condizioni dettagliate nella parte narrativa stessa del presente provvedimento che dovranno essere opportunamente verificati nell’ambito del successivo iter di approvazione del progetto;
2. Richiamare la presente determinazione, nonché il rispetto delle condizioni ivi contenute, nella connessa variante parziale al PRGC;
3. Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente e ai soggetti interessati, di cui all’articolo 9 della L.R. n. 40/1998 e s.m.i., e depositata presso l’Ufficio di Deposito Progetti del Comune di Collegno;
4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla sua piena conoscenza;
5. Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

IL DIRIGENTE SETTORE
URBANISTICA E AMBIENTE
